

Determinazione n. 96/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 5 dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286;

vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

visto il bilancio di esercizio consolidato dell'ENEL S.p.A, relativo all'esercizio finanziario 2005 nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Pres. dott. Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della predetta Società per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione, come innanzi deliberata, che, alla presente si unisce, perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'ENEL S.p.A. – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa per l'esercizio 2005.

L'ESTENSORE

f.to Ignazio de Marco

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE DELL'ENEL - S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2005**

SOMMARIO

Premessa. - 1. Provvedimenti legislativi. - 2. Vicende significative. - 2.1. L'emergenza gas. - 2.2. Ulteriore collocamento di quote del pacchetto azionario (4^a tranche). - 2.3. La vendita di Wind. - 2.4. L'accordo di collaborazione energetica ENEL-EDF (*Electricité de France*). - 2.5. La cessione di quote possedute in T.E.R.NA. - 2.6. La ristrutturazione dell'area servizi. - 2.7. La vicenda «Enelpower». - 2.8. La cessione delle reti di distribuzione nelle aree urbane. - 2.9. L'operazione «Project Olympe». - 2.10. Il Contenzioso. - 2.11. Altre vicende. - 3. Le strategie del Gruppo ENEL. - 3.1. In Italia. - 3.2. All'estero. - 4. Le risorse umane. - 5. Il modello organizzativo del Gruppo ENEL. - 6. La struttura organizzativa della Corporate. - 7. Il sistema di Corporate Governance. - 7.1. Gli organi statutari. - 7.2. I compensi. - 8. Le attività del Gruppo ENEL. - 8.1. Elementi di contesto e dati relativi al mercato. - 8.2. Le tariffe. Il rimborso di «Stranded costs». - 8.3. Gli investimenti. - 9. Riepilogo dei risultati delle società del Gruppo ENEL. - 10. Risultati economico-finanziari del Gruppo Enel nel 2005. - 10.1. Forma e struttura del bilancio consolidato. - 10.2. Notizie generali. - 10.3. Lo stato patrimoniale consolidato. - 10.4. Il conto economico consolidato. - 10.5. Dati riclassificati. - 10.5.1. La gestione economica. - 10.5.2. La gestione patrimoniale. - 10.5.3. La gestione finanziaria. - 11. Risultati economico finanziari di ENEL S.p.A. nel 2005. - 11.1. Il bilancio d'esercizio. - 11.2. Notazioni generali. - 11.2.1. La gestione economica. - 11.2.2. La gestione patrimoniale. - 11.2.3. La gestione finanziaria. - 11.3. Lo stato patrimoniale. 11.4. Il conto economico. 12. Conclusioni

PAGINA BIANCA

PREMESSA.

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito - in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 - sulla gestione dell' *ENEL S.p.A.* per l'esercizio **2005**¹ ed espone, altresì, i principali fatti di gestione intervenuti sino a data corrente.

L' *ENEL S.p.A.* ha la missione - come si legge nell' art. 4.1 dello Statuto e nell'aggiornato codice etico - *"di essere il più efficiente produttore e distributore di elettricità e gas, orientato al mercato e alla qualità del servizio, con l'obiettivo di creare valore per gli azionisti, di soddisfare i clienti e di valorizzare tutte le persone che vi lavorano"*; ha, inoltre, per oggetto *l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate"*.

La durata della Società è rimasta stabilita al 31 dicembre 2100, salva l' eventuale proroga.

Il capitale sociale di oltre euro 6 miliardi e 167 milioni, è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, nominative, interamente liberate ed assistite dal diritto di voto nelle Assemblee (ordinaria e/o straordinaria): trattasi, infatti, di compagine azionaria caratterizzata da proprietà diffusa (il c.d. "flottante" che ammonta al 68,457%) - non esistendo partecipazioni superiori al 2% all'infuori del Ministro dell'Economia e delle Finanze e della Cassa depositi e prestiti - al primo posto, in Italia, per numero di azionisti (quasi 2,2 milioni) e per produzione elettrica. La società è quotata alla Borsa Italiana ed a quella di New York.

L' *ENEL S.p.A.* ha rapporti con talune società controllate dallo Stato da cui acquista o alle quali vende energia elettrica (*GRTN, AU, GESTORE DEL MERCATO*) ovvero delle quali usa la rete elettrica nazionale (*T.E.R.NA*); dall' *ENI*, inoltre, acquista sia combustibili per il fabbisogno degli impianti di generazione sia gas per l'attività di distribuzione e vendita.

¹ L'ultimo referto, concernente l'esercizio **2004**, è pubblicato in: Atti parlamentari - Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Doc. XV, n. 370. Fu portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 20 dicembre 2005.

1. – PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI.

Dei numerosi interventi del legislatore nel settore elettrico e del gas, ovvero dell'energia in genere, si ritiene di evidenziare:

A) la **legge 18 aprile 2005 n. 62** (c.d. *legge comunitaria 2004*) contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di energia e talune deleghe al Governo finalizzate: *a)* ex art. 14, a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/87/CE istitutiva dell'*Emission Trading Scheme* (ETS) per lo scambio di quote di emissione del gas² responsabili dell'effetto serra nella Comunità; *b)* ex art. 15, per completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; *c)* ex art. 16, a dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; *d)* ex art.17, a dare attuazione alla direttiva del Consiglio n. 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza nell'approvvigionamento di gas naturale. Fino al completo recepimento delle direttive comunitarie il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio svolge le funzioni di "Autorità nazionale competente";

B) la **legge 14 maggio 2005 n. 80** (di conversione del d.l. 14 marzo 2005 n. 35 "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (....)*" (c.d. *legge sulla competitività*) che prevede, tra l'altro, procedure semplificate per la realizzazione e il potenziamento dei terminali di rigassificazione (art.5, co.10) nonché la proroga fino al 2010 di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica alle imprese (art. 11, co. 11);

C) la **legge 13 luglio 2005 n. 131** (di conversione del d.l. 14 maggio 2005 n. 81, concernente "*disposizioni urgenti in materia di partecipazione a*

² La direttiva – modificata dalla successiva n. 2004/101/CE - ha istituito il sistema ETS in vigore dal 1 gennaio 2005: ciascuno Stato membro deve provvedere affinché nessun impianto, ricadente nell'ambito di applicazione, possa emettere gas ad effetto serra in assenza di apposita autorizzazione della competente autorità nazionale. Col decreto-legge 12.11.2004, n. 273 (convertito con legge 30.12.2004, n. 316) sono state emanate disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva stessa.

società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas") in base alla quale, in presenza di determinate condizioni, le disposizioni di salvaguardia dei processi di liberalizzazione e privatizzazione, introdotte dal d.l. n. 192/2001, non si applicano nei confronti di soggetti controllati, direttamente o indirettamente, da uno stato membro della UE ;

D) la **legge 28 dicembre 2005 n. 262**, concernente la "*tutela del risparmio*" che - oltre a varie disposizioni (in materia di: composizione, nomina e responsabilità civile del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio sindacale delle società quotate; conflitto di interesse; circolazione degli strumenti finanziari; redazione dei documenti societari, ecc.) - in particolare: *a)* ha disposto l'introduzione nel Testo Unico della Finanza (TUF) di una nuova previsione (art. 147 *ter*, co. 4) secondo cui, qualora l'organo amministrativo sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 per i componenti del Collegio sindacale; *b)* ha reso necessaria la modifica³ dell'art. 20 dello Statuto sociale, in tema di modalità di nomina (e di revoca) del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

E) la **legge 23 febbraio 2006 n. 51** (di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, c.d. "*milleproroghe*") che, tra l'altro, ha prorogato la apertura del mercato del gas le cui modalità di gestione del servizio, nonostante l'affidamento senza gara da parte dei Comuni, erano state transitoriamente regolate fino al 31 dicembre 2005 dal decreto legislativo n. 164 del 2005 (c.d. decreto Letta);

F) la **legge 8 marzo 2006 n. 108** (di conversione del d.l. 25 gennaio 2006 n. 19 "*Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale*") con cui, per fronteggiare la critica situazione di emergenza ed ottenere significativo risparmio di gas, si è anche stabilito il riavvio fino al 31 marzo 2006 di taluni impianti ad olio combustibile - essendo state modificate le condizioni di esercizio delle relative centrali termoelettriche - oltre alla riduzione degli obblighi

³ La modifica è stata approvata dall'Assemblea straordinaria tenutasi il 26 maggio 2006. La nomina del dirigente è stata disposta dal C.d.A. nella riunione del 15 giugno 2006 e, al riguardo, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole.

di scorta dell'olio combustibile consentendo l'utilizzo di quello già presente nelle centrali;

G) la legge 4 agosto 2006 n. 248 (di conversione del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 concernente "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale (...)*", in cui sono riportate varie misure in materia fiscale e di concorrenza compresa la modifica della disciplina relativa alle *stock option*: per effetto di quest'ultima, risultano assoggettate alla nuova normativa tutte le opzioni già assegnate - ma non ancora esercitate - dei "piani" 2002, 2003, 2004 e 2006 mentre la plusvalenza conseguibile (vale a dire la differenza di valore tra il prezzo di sottoscrizione "*strike price*" ed il livello del titolo al momento dell'esercizio delle opzioni) sarà sottoposta all'ordinario regime di imposizione progressiva del reddito. Altre disposizioni, di rilievo per l'*ENEL*, riguardano : a) gli incentivi all'esodo (è abolita la riduzione del 50% dell'aliquota di tassazione da applicare sulle somme corrisposte); b) il considerare fiscalmente residenti in Italia le società estere del Gruppo qualora detengano partecipazioni di controllo in società residenti in Italia; c) la riduzione del credito per imposte pagate all'estero; d) l'impossibilità di dedurre dal reddito di impresa le agevolazioni previste per opere e servizi di durata ultra annuale; e) l'impossibilità di ammortizzare il costo sia dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali sia delle aree pertinenziali, ecc.;

H) il decreto del M.A.P., in data 05 dicembre 2005 che ha affidato al Gestore del sistema elettrico (GRTN) le assegnazioni, ai richiedenti, dell'energia da impianti CIP 6 per il 2006 mediante stipula dei contratti per differenza secondo una ripartizione *pro quota*;

I) il decreto del M.A.P., in data 12 dicembre 2005 (in G.U. n. 297 del 22.12.2005) che ha aggiornato la procedura di emergenza per sopperire alla mancanza di gas naturale e ha previsto, tra l'altro, gli interventi da adottare per incrementare la disponibilità di gas in rete e/o per ridurre i consumi in caso di eventi climatici sfavorevoli;

L) il decreto del M.A.P., in data 13 dicembre 2005 (in G.U. n. 301 del 28.12.2005) che ha definito le modalità e le condizioni per l'importazione di

energia elettrica nel 2006; al mercato vincolato è stato destinato il 26% della capacità di importazione, in aggiunta a quella riservata ai contratti pluriennali (come previsto per il 2005);

M) il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in data 23 febbraio 2006 recante l'assegnazione ed il rilascio delle quote di CO₂, per il periodo 2005/7, in base a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria n. 2003/87/CE. Col provvedimento è stato, inoltre, istituito il *Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione* nonché regolati il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote stesse.

Per completezza, oltre quelli che saranno riportati nel corso del referto, si segnalano:

- la **direttiva 2006/32/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici eliminando barriere ed imperfezioni del mercato e creando le condizioni per migliorarlo (sotto il profilo costi/benefici negli Stati membri)

- i **provvedimenti** adottati dalle istituzioni italiane e francesi relativi alla gestione dei contratti pluriennali di importazione di energia elettrica, a lungo termine, dalla Francia⁴; detta energia è ceduta all'AU ad un prezzo stabilito dal M.A.P. ed è destinata alla fornitura del mercato vincolato.

⁴ Enel è titolare di un contratto pluriennale di importazione con EDF, con scadenza al 31 dicembre 2007, che prevede la consegna alla frontiera franco-italiana di 1.100 MW per 7.500 ore l'anno e di 300 MW per 3.000 ore.

Nel 2006, contrariamente a quanto avvenuto fino al 2005, il regolatore francese (CRE) non ha riservato la capacità di importazione per la quota di propria pertinenza (700 MW). Enel ha impugnato la decisione della CRE avanti alla giustizia amministrativa francese e intende chiedere alla EdF la ripetizione dei danni subiti per non aver provveduto alla consegna in Italia dell'energia elettrica oggetto del contratto.

2. – VICENDE SIGNIFICATIVE.

Nel periodo su cui si riferisce meritano preliminare menzione:

2.1 - L'EMERGENZA GAS.

La recente **crisi dell' inverno 2005/6 tra Russia ed Ucraina** (e, poi, anche tra Russia e Moldova) ha accentuato talune carenze del sistema energetico nazionale⁵ e rappresentato un importante segnale della sua vulnerabilità, per gli scarsi margini di flessibilità, essendo venuta meno la fornitura di circa 18 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 74 richiesti.

A seguito di detta restrizione l'**ENEL** aveva già avviato alcune azioni per il contenimento dei consumi di gas riuscendo a risparmiare in quasi un mese, al 30 gennaio 2006, circa 150 milioni di metri cubi (informativa data al C.d.A. del 1 febbraio 2006). Si è, comunque, reso necessario, nei primissimi mesi del 2006, il prolungato **ricorso agli stoccaggi nazionali** per sopperire anche all'aumentato fabbisogno interno. In esecuzione dei provvedimenti governativi, l' **ENEL** ha riavviato taluni impianti ad olio combustibile con potenza superiore a 300 MW ed ha potuto derogare, fino al 31 marzo 2006, ai limiti sulle emissioni per le centrali che utilizzano detto combustibile e ciò ha presentato un extracosto di circa 40 milioni di euro⁶. Un successivo decreto del M.A.P. in data 31 marzo 2006 ha stabilito sia le modalità per il ritorno alle normali condizioni dell'impianto di Montalto di Castro sia i limiti alle emissioni validi per il periodo transitorio di esercizio fino al 31 agosto 2006.

Il **Governo** (già intervenuto col decreto del M.A.P. 12 dicembre 2005) - al fine di assicurare il contenimento dei consumi di gas, nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2006 - ha introdotto "*Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera*" con decreto del M.A.P. in data 25 gennaio 2006; successivamente ha avviato una "cabina di regia" per fronteggiare, a breve/lungo termine, la crescita della domanda di gas ed evitare

⁵ In Italia è stato istituito, per l'occasione, il Comitato di emergenza sul gas; la situazione russo/ucraina è stata, peraltro, esaminata e discussa da un vertice di esperti UE.

⁶ Nella riunione del 1° febbraio 2006, l'A.D. ha precisato al Consiglio che si tratta degli impianti di: Montalto di Castro, Rossano Calabro, Termini Imerese, Piombino, Livorno e S. Barbara (Caviglia) oltre all'aumento della capacità della centrale di Porto Tolle. L' extracosto dovrà essere compensato mediante misure dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas (**AEEG**).

il ripetersi di situazioni critiche di approvvigionamento: in tale prospettiva è stato esaminato lo stato dell'*iter* autorizzativo dei progetti di rigassificatori del gas naturale liquefatto (GNL) in corso con l'obiettivo di accelerarli per quanto possibile (si segnala quello *ENEL* concernente la realizzazione di un terminale a Porto Empedocle, entro tre anni circa dall'ottenimento delle autorizzazioni, con un investimento di circa 500 milioni di euro).

In occasione della crisi del gas i **prezzi** formati sulla Borsa elettrica hanno avuto un rialzo fino a 90 euro a MWh.

Ad avviso della Corte, più che il prezzo da corrispondere, la questione riguarda – a ben considerare – la stessa disponibilità fisica di energia che, anche se non dipende dalla scarsità del gas, rende comunque vulnerabili gli approvvigionamenti e suona un campanello di allarme sulla sicurezza dei nostri sistemi energetici basati, sopra tutto, sugli idrocarburi⁷ per i quali, peraltro, scarseggiano le infrastrutture necessarie a supportarli (rigassificatori)⁸. Senza dire che l'elevato livello di attingimento progressivo degli stoccaggi nazionali di gas rischia di erodere le riserve strategiche.

I problemi strutturali dell'import del gas – legati ai crescenti consumi delle famiglie e del settore termoelettrico – meritano attenta considerazione e tempestiva soluzione atteso che il consumo nazionale dello specifico idrocarburo naturale si va attestando sugli 80 miliardi di metri cubi e la sua incidenza nella produzione di elettricità è molto alta; il gas proviene prevalentemente dalla Russia (nella misura del 27% circa) ma anche da Algeria, Libia, Olanda, Norvegia e Gran Bretagna.

Occorre, pertanto, una **politica energetica** che, considerato anche il possibile ripetersi di instabilità nei rapporti internazionali, provveda sia a dare sollecita attuazione ai programmi di riconversione delle centrali (a carbone pulito: a Civitavecchia ed a Porto Tolle) ovvero di costruzione dei rigassificatori (per trasformare il gas portato in Italia via mare) oltre ad investimenti in nuove capacità di stoccaggio ed aumento di *import* via tubo, superando incertezze locali, sia a privilegiare le fonti rinnovabili (dove l'*ENEL* ha deciso di investire

⁷ Si stima, infatti, che il carbone è usato nella percentuale del 16% mentre il gas rappresenta ben il 42%.

⁸ Non vanno trascurate, in argomento, le opposizioni degli ambientalisti agli impianti per il Gnl.

notevoli somme) sia, infine, *extrema ratio*, nei casi di stretta necessità, a bruciare in taluni impianti olio combustibile a basso tenore di zolfo.

2.2 - ULTERIORE COLLOCAMENTO DI QUOTE DEL PACCHETTO AZIONARIO (4^a tranche).

Dopo il collocamento, conclusosi il 7 luglio 2005, di 575 milioni di azioni acquistate da 468.000 azionisti - pari a circa il 10% del capitale azionario *ENEL*, al prezzo di euro 7,07 per ciascuna azione⁹ - la quota del M.E.F. sul capitale sociale dell' *Enel* si è attestata al 21,934% (= 1.344.635.842 azioni) cui va aggiunto il 10,236% (= 627.528.282 azioni) della Cassa Depositi e Prestiti; il restante 68,4% è in mano al mercato (investitori istituzionali, italiani ed esteri¹⁰, e individuali).

L'importo netto incassato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha raggiunto circa quattro miliardi di euro.

2.3 - LA VENDITA DI WIND.

Come noto, l' *ENEL S.p.A.* aveva sottoscritto il 26 maggio 2005 un accordo con *Weather Investments II S.a.r.l.* per la cessione ad apposita "NewCo" (*Weather Investments s.r.l.*) dapprima della quota di maggioranza del 62,75% (avvenuta in data 11 agosto 2005), per il corrispettivo per cassa di circa euro 3.009 milioni in contanti - che ha comportato a favore di *ENEL S.p.A.* il deconsolidamento del debito di *WIND* per euro 7,401 miliardi - e, poi, in base ad accordi di *put and call*, del restante 37,25% del capitale di "*Enel Investment Hoplding*" in *WIND*; questa cessione è avvenuta l'8 febbraio 2006 dietro corrispettivo per cassa di 328 milioni di euro in contanti.

A seguito del perfezionamento della suddetta operazione, l' *Enel S.p.A.* ha detenuto la partecipazione complessiva del 26,1% del capitale di *Weather* (società che controlla il 100% di *Wind* e, a sua volta, possiede il 50% più una

⁹ Per l'offerta istituzionale il prezzo dell'azione è stato, invece, di 7,18 euro.

¹⁰ Circa il 22,9% è in mano a britannici e circa il 19,2% in mano a statunitensi.